

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24**DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE**

(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 giugno 1996 n. 20

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 5 aprile 2011 n. 2

INDICE**Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Compiti e funzioni

Titolo II - PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI TARTUFAIE

Art. 3 - Tartufoie controllate e coltivate

Art. 4 - Messa a dimora delle piantine

Art. 5 - Collaudo e riconoscimento

Art. 6 - Controlli e revoca

Art. 7 - Vivai

Titolo III - DELLA RACCOLTA DEL TARTUFO**Capo I - Autorizzazione e modalità**

Art. 8 - Autorizzazione alla raccolta

Art. 9 - Commissione d'esame

Art. 10 - Tesserino di idoneità

Art. 11 - Tassa di concessione regionale

Art. 12 - Modalità di raccolta

Art. 13 - Calendario

Art. 14 - Zone geografiche di raccolta

Art. 15 - Raccolta nelle aree di tutela della fauna selvatica

Capo II - Vigilanza e sanzioni

Art. 16 - Vigilanza

Art. 17 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 18 - Infrazioni sanzionate e loro ammontare

Art. 19 - Sanzioni amministrative

Titolo IV - AREE PUBBLICHE

Art. 20 - Tutela e valorizzazione delle aree pubbliche

Art. 21 - Regolamentazione della raccolta dei tartufi nelle aree pubbliche e nelle aree protette

Art. 22 - Norme particolari per le tartufoie di enti pubblici

Art. 23 - Diritti di uso civico

Titolo V - PROMOZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO E DELLA TARTUFICOLTURA

Art. 24 - Interventi a favore della tartuficoltura

Art. 24 bis - Interventi e finanziamenti

Art. 24 ter - Eventi

Art. 24 quater - Università ed Enti di Ricerca

Art. 24 quinquies - Conferenza regionale annuale

Art. 24 sexies - Carta regionale delle aree tartufigene

Art. 25 - Consorzi volontari

Art. 26 - Associazioni locali

Titolo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 - Norma finanziaria

Art. 28 - Abrogazione di norme

Art. 29 - Disposizioni transitorie per le tartufoie già riconosciute

Art. 30 - Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità

(sostituite lett. a) e b) e aggiunta lett. b bis) comma 1 da art. 2 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 16 dicembre 1985 n. 752, disciplina con la presente legge la raccolta, la coltivazione ed il commercio dei tartufi nel proprio territorio assumendo i seguenti criteri ispiratori:

- a) *promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo attraverso la conservazione, il ripristino ed il potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate e la messa a dimora delle piante tartufigene;*
- b) *promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico avvalendosi anche del contributo dell'associazionismo di settore;*
- b bis) *sostenere le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovraregionale e l'avvio di percorsi gastronomici dedicati.*

Art. 2
Compiti e funzioni

(sostituito da art. 3 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

- 1. *La Regione definisce i criteri generali e adotta gli atti di indirizzo relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale ed allo sviluppo della tartuficoltura.*
- 2. *Le Province esercitano le funzioni amministrative relative all'applicazione della presente legge, eccetto quelle specificamente assegnate alla Giunta regionale o necessitanti di un coordinamento sovraprovinciale.*
- 3. *Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge le Province possono avvalersi:*
 - a) *dei Coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato, nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna;*
 - b) *dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 2 agosto del 1984 n. 42 (Nuove norme in materia di bonifica. Delega di funzioni amministrative);*
 - c) *dei servizi tecnici di bacino di cui alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).*

Titolo II
PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI TARTUFAIE

Art. 3
Tartufoie controllate e coltivate

(inseriti commi 3 bis e 3 ter da art.1 L.R. 25 giugno 1996 n. 20) ,poi inseriti commi 01 e 02; sostituito n. 4 lett. a), modificato n. 3 lett. b), aggiunto comma 2 bis e modificato comma 3 bis) del comma 2 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

(ai sensi del comma 2 dell'art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2) le parole "l'ente delegato" sono sostituite dalla parola "la Provincia")

01. *Per la tartufoia controllata si intende una tartufoia naturale sottoposta a miglioramenti e incrementi, così come previsti dal presente articolo. Per tartufoia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo, con piante tartufigene, prodotte conformemente al disciplinare di cui all'articolo 7, comma 2, o ad analoghi processi di certificazione delle piante tartufigene adottati a livello nazionale o regionale.*

02. *Le tartufoie coltivate sono assimilate agli impianti per arboricoltura da legno come definiti all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e soggette alle norme per la gestione degli impianti per l'arboricoltura da legno di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Emilia-Romagna.*

1. Le tartufoie controllate e coltivate di cui all'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono soggette a riconoscimento secondo il procedimento definito dalla presente legge.

2. A tal fine i soggetti interessati che ne hanno titolo debbono presentare istanza alla *Provincia* competente per territorio allegando la seguente documentazione:

a) per le tartufoie controllate:

- 1) documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,
- 2) planimetria catastale che individui con esattezza l'area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l'indicazione della attuale destinazione colturale dei terreni,
- 3) relazione contenente gli elementi agronomici e di altra natura che evidenzino le caratteristiche intrinseche dei terreni proposti sì da poterli qualificare come tartufoia naturale vocata per una determinata specie di tartufo. In particolare devono essere specificati: la giacitura del terreno; il tipo di vegetazione nel sottobosco; il numero e le specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l'indicazione del vivaio di provenienza,
- 4) *piano colturale per il miglioramento della tartufoia naturale che riporti le pratiche colturali nonché l'incremento della tartufoia stessa con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene. Il piano potrà prevedere i seguenti interventi:*
 - 4.1) *messa a dimora di piante autoctone arboree ed arbustive tartufigene comprese le eventuali cure colturali;*

4.2) realizzazione o manutenzione di opere di regimazione delle acque superficiali quali scoline, fossetti, muretti a secco, palificate e graticciate;

4.3) interventi di diradamento e di controllo della vegetazione infestante.

È considerato incremento di tartufaie naturali l'inserimento di piantine tartufigene, nel perimetro dell'area proposta per il riconoscimento, in numero non inferiore a trenta piante per ettaro. Qualora l'inserimento di piante tartufigene non possa essere effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli equilibri della tartufaia, la Provincia competente può derogare a quanto previsto nel presente numero, sentito il parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).

b) per le tartufaie coltivate:

1) documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,

2) planimetria catastale che individui con esattezza l'area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l'indicazione della attuale destinazione colturale dei terreni,

3) relazione che illustri le caratteristiche fisico-chimiche del terreno e contenga altresì: la descrizione dell'ambiente con indicazione della giacitura del terreno e della sua altitudine; la destinazione in atto del terreno con la specificazione se si tratta di terreno incolto o precedentemente coltivato, indicando in quest'ultimo caso il tipo di coltivazione; la specie di tartufo che si intende coltivare; le specie e quantità di piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora e le modalità di impianto; l'indicazione del vivaio o dei vivai di provenienza delle piantine tartufigene da mettere a dimora,

4) piano colturale e di coltivazione della tartufaia.

2 bis. È ammesso il riconoscimento di tartufaie coltivate per soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici non dedicati, a condizione che la tipologia dell'impianto sia riconducibile all'"arboricoltura da legno" e che tale riconoscimento non contrasti con specifici impegni in corso. Ai casi in questione si applica il divieto di raccolta di cui all'articolo 18 della legge n. 752 del 1985 per un periodo di quindici anni dal momento dell'impianto e comunque per il periodo in riferimento al quale per le medesime superfici sono corrisposti o dovuti pagamenti per "perdita di reddito". Alle stesse condizioni è ammesso il riconoscimento di tartufaie controllate per soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici non dedicati qualora le tipologie di intervento siano riconducibili a "bosco" e "bosco permanente".

3. Qualora il terreno della tartufaia risulti in tutto o in parte classificato montano, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la Provincia richiede su di essa il parere della Comunità montana competente per territorio. Decorsi trenta giorni dall'invio della richiesta di parere senza che alla Provincia siano pervenute comunicazioni in merito, si intende che il parere della Comunità montana sia favorevole.

3 bis. La Provincia...ogni tre anni, sentite le organizzazioni professionali agricole, le associazioni dei tartufai, i Comuni e la Commissione di cui all'articolo 30 della presente legge, provvede a stabilire, in relazione alle caratteristiche di produzione del tartufo del proprio territorio agro-forestale ed al numero di raccoglitori autorizzati, l'ambito di estensione ed il limite di autorizzazioni concedibili per la realizzazione delle tartufaie controllate.

3 ter. Periodicamente la Provincia provvede ad informare la Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo, di cui al successivo art. 30, circa l'andamento del rilascio delle autorizzazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate.

Art. 4

Messa a dimora delle piantine

(modificato comma 1 e abrogati commi 2 e 4 da art. 2 L.R. 25 giugno 1996 n. 20 , ancora modificato comma 1 da art. 5 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

(ai sensi del comma 2 dell'art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2) le parole "l'ente delegato" sono sostituite dalla parola "la Provincia")

1. In relazione alle domande di riconoscimento pervenute, le Province accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 3, impartiscono indicazioni e prescrizioni per la messa a dimora delle piantine...

2. abrogato

3. Al fine di consentire eventuali sopralluoghi in corso d'opera, il richiedente è tenuto a comunicare con preavviso di quindici giorni alla Provincia, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la data di inizio delle operazioni di messa a dimora delle piantine; successivamente deve comunicare la data di ultimazione dell'impianto.

4. abrogato

Art. 5

Collaudo e riconoscimento

(sostituito comma 4 e aggiunto comma 4 bis da art. 3 L.R. 25 giugno 1996 n. 20 , poi modificati commi 1, 4, 4 bis da art. 6 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

(ai sensi del comma 2 dell'art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2) le parole "l'ente delegato" sono sostituite dalla parola "la Provincia")

1. La Provincia, entro un anno dalla data di ultimazione dell'impianto, effettua il collaudo volto ad accertare che esso sia conforme alla domanda... e risponda alle prescrizioni eventualmente impartite ai fini della messa a dimora. Può richiedere allo scopo la esibizione di ogni opportuna documentazione e certificazione.

2. Eseguito il collaudo con esito positivo, la Provincia rilascia l'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata e detta ogni opportuna prescrizione sulla conduzione delle tartufaie tenuto conto anche del

piano colturale e di conservazione sottoscritto dal richiedente.

3. Qualora dall'esito del collaudo risulti che l'impianto, pur non essendo allo stato idoneo, possa divenirlo con appropriate modifiche, la Provincia assegna un termine congruo per regolarizzare la piantagione, decorso il quale, previa ogni ulteriore verifica, adotta i provvedimenti del caso.

4. *Coloro che conducono le tartufaie controllate o coltivate hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752. Le tabelle, poste ad almeno 2,50 metri dal suolo, devono essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, autorizzata, in stampatello e ben leggibile, riporta: Raccolta di tartufi riservata.*

4 bis. *Ai soggetti privati non è consentita in alcun caso l'apposizione di tabelle di divieto della ricerca e della raccolta dei tartufi negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, scolatoi pubblici di proprietà demaniale e nella porzione di territorio adiacente risultante demaniale dalla cartografia catastale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono. A tal fine, le Province provvedono a redigere la carta dei corsi d'acqua demaniali.*

Art. 6

Controlli e revoca

(ai sensi del comma 2 dell'art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2) le parole "l'ente delegato" sono sostituite dalla parola "la Provincia")

1. La Provincia effettua controlli almeno biennali sulla buona conduzione della tartufaia ed ha facoltà di revocare il riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata qualora vengano a mancare, nel prosieguo del tempo, i requisiti essenziali che lo avevano consentito oppure non vengano rispettate le prescrizioni dettate per la conduzione ai sensi dell'art. 5. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione delle tabelle apposte entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 7

Vivai

(sostituiti commi 1 e 2 da art. 7 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

1. *La produzione vivaistica di piante tartufigene è assoggettata alla disciplina di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31) e alla legge regionale 6 luglio 2007, n. 10 (Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione) per le specie di cui in allegato alla stessa.*

2. *La Regione con proprio atto istituisce la certificazione delle piante tartufigene, prevedendo il relativo disciplinare di produzione.*

TITOLO III

DELLA RACCOLTA DEL TARTUFO

Capo I

Autorizzazione e modalità

Art. 8

Autorizzazione alla raccolta

(modificato comma 1 da art. 4 L.R. 25 giugno 1996 n. 20, poi aggiunto comma 3 bis da art. 8 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

(ai sensi del comma 2 dell'art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2) le parole "l'ente delegato" sono sostituite dalla parola "la Provincia")

1. L'attività di *ricerca e* raccolta dei tartufi è consentita previa autorizzazione amministrativa rilasciata dalla Provincia.

2. La domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia nella cui circoscrizione territoriale il richiedente ha la residenza anagrafica.

3. L'autorizzazione è concessa mediante rilascio di apposito tesserino di idoneità a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Essa è subordinata all'esito favorevole di un esame volto ad accertare nel candidato la conoscenza della specie e varietà dei tartufi, delle modalità di raccolta dei medesimi, della legislazione statale e regionale vigente in materia. L'esame consiste in una prova basata su risposte a quesiti posti sugli argomenti sopra indicati.

3 bis. *Le Province, direttamente o attraverso le Associazioni locali dei raccoglitori, possono promuovere lo svolgimento di corsi di formazione e preparazione volti a sostenere l'esame di cui al comma precedente senza oneri per l'amministrazione.*

4. Le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

5. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai quattordici anni.

6. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi il proprietario, l'usufruttuario o il coltivatore del fondo nonché i rispettivi familiari e dipendenti.

Art. 9

Commissione d'esame

(ai sensi del comma 2 dell'art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2) le parole "l'ente delegato" sono sostituite dalla parola "la Provincia")

1. L'esame viene effettuato da Commissioni nominate dalle *Province*, che durano in carica quanto il Consiglio provinciale ed il Comitato circondariale ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina delle nuove Commissioni.
2. Le Commissioni d'esame sono composte:
 - a) dal Presidente della *Provincia*;
 - b) da un funzionario dell'Amministrazione provinciale o del Servizio provinciale Agricoltura e Alimentazione da scegliere fra quelli esperti in tartuficoltura;
 - c) da un micologo da nominarsi fra gli esperti designati dalle facoltà universitarie di Scienze agrarie e forestali o Scienze naturali o da istituti tecnici agrari e forestali.
3. Al componente di cui alla lett. a) del comma 2, o suo delegato, è attribuita la funzione di Presidente della Commissione. Funge da segretario un dipendente della *Provincia*.
4. Le Commissioni d'esame hanno facoltà di svolgere le prove anche in sedi decentrate.
5. Ai componenti delle Commissioni d'esame spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla L.R. 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10

Tesserino di idoneità

(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 25 giugno 1996 n. 20)

1. Il tesserino deve contenere le generalità e la fotografia del titolare; ha validità per sei anni ed è rinnovato su domanda del titolare, senza ripetizione dell'esame di cui all'art. 8.
2. Quando l'autorizzazione alla *ricerca e raccolta* sia stata revocata, una nuova autorizzazione non può essere rilasciata prima di cinque anni e deve essere preceduta da un nuovo esame con esito positivo.
3. La Giunta regionale predispone un modello di tesserino uniforme per tutto il territorio regionale. Fino a nuove determinazioni resta valido il modello di tesserino approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3117 del 21 giugno 1988.

Art. 11

Tassa di concessione regionale

1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla *ricerca e raccolta* dei tartufi è regolata dalla L.R. 29 dicembre 1980, n. 60 come integrata dall'art. 3 della L.R. 28 gennaio 1991, n. 3, fermo restando quanto disposto in deroga dal comma 6 dell'art. 8 della presente legge.

Art. 12

Modalità di raccolta

(modificato comma 1 da art. 4, sostituiti lett. c) del comma 2 e l'intero comma 4 da art. 5 L.R. 25 giugno 1996 n. 20)

1. La *ricerca e raccolta* dei tartufi, da chiunque eseguita, deve essere effettuata esclusivamente con l'ausilio di non più di due cani per ciascun cercatore, salvo quanto previsto al successivo art. 15 e nei regolamenti di cui al successivo art. 21, e con l'impiego di apposito attrezzo (vanghetto o vangarola) di larghezza non superiore a cm. 6; lo scavo deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato; i cani debbono essere tenuti al guinzaglio, quando i raccoglitori, per raggiungere zone di libera raccolta, attraversino tartufaie riconosciute, utilizzando gli accessi che all'uopo, ove occorra, vanno previsti all'atto del rilascio della autorizzazione.
2. Sono in ogni caso vietate:
 - a) la lavorazione andante del terreno tartufigeno, nel periodo di raccolta dei tartufi;
 - b) la raccolta dei tartufi immaturi;
 - c) la *ricerca e la raccolta del tartufo* durante le ore notturne e comunque dalle ore 17.00 alle ore 7.00 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 per gli altri periodi consentiti dal calendario.
3. Il raccogliatore ha l'obbligo di provvedere, subito dopo la raccolta, alla riempitura di ogni buca che abbia aperto.
4. Nelle zone di libera raccolta, il quantitativo massimo giornaliero raccogliabile per cercatore è fissato in Kg. 1. Qualora venga raccolto un solo esemplare di tartufo di peso superiore, il quantitativo massimo è elevato al peso dello stesso.

Art. 13

Calendario

(sostituiti primo periodo e lett. c) del comma 1 e l'intero comma 3 da art. 6 L.R. 25 giugno 1996 n. 20) poi modificati lett. f) del comma 1 e il comma 4 da art. 9 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

(ai sensi del comma 2 dell'art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2) le parole "l'ente delegato" sono sostituite dalla parola "la Provincia")

1. Nelle tartufaie coltivate, riconosciute ai sensi della presente legge, la *ricerca e la raccolta* sono consentite in qualunque periodo dell'anno. Nel restante territorio regionale la *ricerca e la raccolta* dei tartufi sono consentite nei soli periodi seguenti:
 - a) Tuber magnatum (Tartufo bianco):

dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura,
dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina;

b) *Tuber melanosporum* :

dal 1° novembre al 31 marzo per tutte le zone;

c) *Tuber aestivum* :

dal 1° maggio al 30 giugno per le zone di pianura e dal 1° maggio al 31 luglio per le zone di collina

d) *Tuber uncinatum* :

dal 20 settembre al 31 gennaio per tutte le zone;

e) *Tuber brumale* e sua varietà *moschatum* :

dal 1° dicembre al 30 aprile per tutte le zone;

f) *Tuber albidum* (bianchetto):

dal 1° dicembre al 15 aprile per le zone di pianura;

dal 1° dicembre al 30 aprile per le zone di collina;

g) *Tuber macrosporum* :

dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura,

dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina.

2. Agli effetti del presente calendario si considerano zone di pianura quelle a nord delle strade statali n. 9 Emilia e n. 16 Adriatica e zone di collina quelle a sud delle stesse.

3. La Provincia, su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'art. 2 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752, e sentita la Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo, può variare il calendario di raccolta in relazione alle peculiarità di presenza e di periodo di maturazione dei tartufi del proprio territorio. In tal caso, le Province sono tenute a dare adeguata pubblicità alle variazioni intervenute.

4. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca di cui al comma 3 e sentita la Provincia interessata, può autorizzare enti o associazioni, che presentino un adeguato progetto, alla raccolta per scopi scientifici e di studio anche in deroga al calendario ed alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge.

Art. 14

Zone geografiche di raccolta

(modificato comma 1 e aggiunto comma 3 bis da art. 10 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

(ai sensi del comma 2 dell'art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2) le parole "l'ente delegato" sono sostituite dalla parola "la Provincia")

1. La delimitazione e la denominazione delle zone geografiche di raccolta di cui al quinto comma dell'art 7 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono definite dalla Giunta regionale, in relazione alle caratteristiche dei prodotti, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 8 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6 (*Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000*) e delle Province, che si esprimono sentite le Commissioni di cui all'articolo 30 della presente legge.

2. La delimitazione viene definita mediante idonea rappresentazione cartografica sulla base di adeguati studi sulla distribuzione delle diverse specie di tartufi nei vari ambiti territoriali.

3. La Giunta regionale adotta le proprie determinazioni su proposta delle Province.

3 bis. La Regione, attraverso idonei provvedimenti, promuove forme di gestione e interventi per le aree forestali finalizzati alla conservazione ed alla valorizzazione della produzione del tartufo anche incentivando la collaborazione fra associazioni dei tartufai e proprietari dei terreni.

Art. 15

Raccolta nelle aree di tutela della fauna selvatica

(sostituito da art. 7 L.R. 25 giugno 1996 n. 20)

(ai sensi del comma 2 dell'art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2) le parole "l'ente delegato" sono sostituite dalla parola "la Provincia")

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione della fauna selvatica, nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie, istituite ai sensi della L.R. 15 febbraio 1994, n.8, sono consentite con l'ausilio di un solo cane percercatore.

2. La Regione, sentite le Province, può, con proprio atto, vietare o disporre limitazioni alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi nelle oasi, zone ed aziende di cui al comma 1 qualora si manifesti il pericolo di alterazione dell'ecosistema o dell'equilibrio faunistico.

3. Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, per effettuare la ricerca e la raccolta dei tartufi è obbligatorio segnalare la presenza. A tal fine il cercatore deposita gli estremi del tesserino autorizzatorio negli appositi contenitori che i proprietari delle aziende sono obbligati a collocare in luoghi facilmente visibili ed accessibili.

4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate:

a) nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, nei giorni in cui è consentita la caccia vagante, durante le battute di caccia al cinghiale in squadra e caccia di selezione, nonché nelle zone umide delle stesse aziende nei giorni in cui viene esercitata la caccia da appostamento fisso;

b) nelle oasi, zone ed aziende, di cui al comma 1 dal 1° aprile al 30 giugno per le zone di pianura e dal 1° febbraio al 30 giugno per le zone di collina.

5. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 21.

Capo II Vigilanza e sanzioni

Art. 16 Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge compete agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752. Compete altresì alle guardie venatorie provinciali, agli appartenenti ai servizi di polizia municipale, alle guardie ecologiche volontarie nominate dalle Province e dal Circondario di Rimini ai sensi della L.R. 3 luglio 1989, n. 23, nonché alle guardie giurate designate da cooperative, consorzi, enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e della fauna e la salvaguardia dell'ambiente.

Art. 17 Sanzioni amministrative pecuniarie

(ai sensi del comma 2 dell'art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2) le parole "l'ente delegato" sono sostituite dalla parola "la Provincia")

1. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è regolata dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21.
1. Alla applicazione delle sanzioni pecuniarie provvedono le *Province*; i proventi che ne derivano sono ad essi devoluti.
2. I verbali di accertamento della avvenuta raccolta di tartufi senza la prescritta abilitazione ovvero senza previo pagamento della tassa di concessione regionale sono trasmessi senza ritardo all'ufficio regionale competente per applicazione delle ulteriori sanzioni di natura tributaria previste dalla L.R. 23 agosto 1979, n. 26.

Art. 18 Infrazioni sanzionate e loro ammontare

(già sostituito da art. 8 L.R. 25 giugno 1996 n.20, poi modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38 , ancora modificate lett. h), i), o) e aggiunte lett. o bis), s bis), s ter) comma 1 da art. 11 L.R. 5 aprile 2011 n. 2) (ai sensi del comma 2 dell'art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2) le parole "l'ente delegato" sono sostituite dalla parola "la Provincia")

1. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente legge ed alla Legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono determinate nella misura seguente:

- a) - ricerca e raccolta di tartufi senza l'ausilio del cane addestrato: da 516 Euro a 1.549 Euro;
- ricerca e raccolta di tartufi con l'ausilio di più di un cane nelle fattispecie di cui all'art. 15 e più di due cani in tutte le altre fattispecie: da 516 Euro a 1.549 Euro;
- b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 12: da 516 Euro a 1.549 Euro;
- c) lavorazione andante del terreno, nel periodo di raccolta dei tartufi: per ogni mille metri quadrati di terreno, da 516 Euro a 1.549 Euro;
- d) apertura di buche al di fuori dei punti in cui il cane abbia iniziato lo scavo o mancato riempimento con la terra prima estratta di qualsiasi buca aperta: per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte: da 103 Euro a 516 Euro;
- e) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto, semprechè non se ne dimostri il possesso e la regolarità, esibendolo, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell'infrazione, all'autorità della Provincia preposta all'applicazione delle sanzioni: da 516 Euro a 1.549 Euro, ferma restando, per le ipotesi ivi previste, l'applicabilità delle sanzioni di cui al primo comma dell'art. 6 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26;
- f) ricerca e raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purché adeguatamente tabellate, per un periodo di quindici anni dalla data di messa a dimora dell'impianto: da 516 Euro a 1.549 Euro;
- g) ricerca e raccolta di tartufi in periodo di divieto: da 516 Euro a 1.549 Euro;
- h) raccolta di tartufi oltre i limiti massimi di quantità consentiti per cercatore: da 516 Euro a 1.549 Euro;
- i) raccolta e commercio di tartufi immaturi: da 516 Euro a 1.549 Euro;
- l) ricerca e raccolta di tartufi durante le ore notturne e negli orari di divieto: da 516 Euro a 1.549 Euro;
- m) ricerca e raccolta di tartufi entro zone autorizzate e tabellate quali tartufoie controllate o coltivate, anche consorziali: da 516 Euro a 1.549 Euro;
- n) ricerca e raccolta di tartufi nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e nelle oasi di protezione della fauna selvatica, in violazione dei divieti cui all'art. 15: da 516 Euro a 1.549 Euro;
- o) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 752/85 nelle tartufoie non riconosciute come coltivate o controllate: da 1.549 Euro a 4.647 Euro;
- o bis) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 752 del 1985 nei terreni di cui all'articolo 5, comma 4 bis della presente legge: da 1.549 Euro a 4.647 Euro;
- p) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'art. 7 della Legge n. 752/85: da 516 Euro a 1.549 Euro;

- q) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 8 della Legge n. 752/85: da 516 Euro a 1.549 Euro;
- r) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della Legge n. 752/85, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: da 516 Euro a 1.549 Euro;
- s) mancata segnalazione della presenza di cui al comma 3 dell'art. 15: da 51 Euro a 154 Euro. La sanzione non si applica in assenza degli appositi contenitori.
- s bis) mancato rispetto del disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2: da 250 euro a 1.500 Euro;
- s ter) cessione a qualunque titolo di piante dichiarate tartufigene, non conformi al disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2: da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 19

Sanzioni amministrative

(modificato comma 2 e sostituito comma 3 da art. 9 L.R.25 giugno 1996 n. 20)

(ai sensi del comma 2 dell'art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2) le parole "l'ente delegato" sono sostituite dalla parola "la Provincia")

1. Le infrazioni di cui all'articolo precedente comportano la confisca del prodotto.
2. Nei casi di infrazione di cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 18, ove il trasgressore non rimuova le tabelle abusive, la Provincia provvede d'ufficio, previa diffida, ponendo la relativa spesa a carico del trasgressore.
3. L'autorizzazione alla raccolta viene sospesa ed il tesserino ritirato per un periodo massimo di due anni qualora il titolare incorra in una delle infrazioni previste alle lettere g) ed l) del precedente art.18. Per altre infrazioni alle modalità di ricerca e raccolta sanzionate dall'art. 18, la sospensione dell'autorizzazione ed il ritiro per un periodo massimo di due anni avviene qualora, nell'arco di un quinquennio, il titolare incorra in più di due di esse.
4. Alla terza sospensione consegue la revoca dell'autorizzazione alla raccolta.
5. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte dalla Provincia che l'ha rilasciata. A tal fine gli enti competenti all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, qualora siano diversi dall'ente autorizzante, comunicano a quest'ultimo i provvedimenti sanzionatori adottati una volta che siano divenuti definitivi.

**Titolo IV
AREE PUBBLICHE**

Art. 20

Tutela e valorizzazione delle aree pubbliche

(aggiunti commi 3 bis e 3 ter da art. 12 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

(ai sensi del comma 2 dell'art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2) le parole "l'ente delegato" sono sostituite dalla parola "la Provincia")

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 21 rimane invariata, nelle aree costituenti il patrimonio agro – forestale dello Stato, della Regione e degli Enti locali territoriali ove si esercita la raccolta dei tartufi, la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli enti di cui al comma 1 potranno richiedere alle Province, anche su proposta delle associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative, il riconoscimento di tali aree o parti di esse quali tartufaie controllate o coltivate a norma degli artt. 3 e seguenti.
3. Gli enti di cui al primo comma possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei tartufai interessate nella costituzione e conduzione delle tartufaie controllate e coltivate mediante apposite convenzioni.
- 3 bis. Le Province possono avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita delle associazioni dei tartufai per il monitoraggio e la manutenzione delle aree tartufigene e delle tartufaie pubbliche attraverso la programmazione di giornate ecologiche.
- 3 ter. Gli enti locali territoriali di cui al comma 1 ed i Consorzi di bonifica, al fine del mantenimento delle capacità produttive delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono interventi colturali di messa a dimora di piante tartufigene, manutenzione e forme di tutela degli alberi singoli o in filare, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione non onerosa, delle associazioni dei tartufai.
4. I Comuni, le Comunità montane, l'Azienda regionale delle foreste ⁽¹⁾ e gli altri enti o aziende e proprietà pubbliche e coltivate su cui si esercita la vigilanza della Regione possono presentare alle Province proposte per la costituzione di nuove tartufaie controllate o coltivate aventi lo scopo di favorire la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.
5. La Giunta regionale emana direttive al riguardo, sentito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui alla LR 2 aprile 1988, n. 11.

Art. 21

*Regolamentazione della raccolta dei tartufi nelle aree pubbliche
e nelle aree protette*

(ai sensi del comma 2 dell'art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2) le parole "l'ente delegato" sono sostituite dalla parola "la Provincia")

1. I titolari di tesserino rilasciato ai sensi dell'art. 10 sono abilitati alla raccolta dei tartufi nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 20 con le limitazioni di cui ai commi seguenti del presente articolo senza il versamento di ulteriori tasse, canoni o diritti.

2. Gli Enti locali e le aziende cui compete la titolarità delle aree di cui al comma 1 dell'art. 20 provvedono ad approvare appositi regolamenti per la disciplina della raccolta dei tartufi nelle aree stesse o a adeguare i regolamenti già esistenti alla presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa. Tali regolamenti sono adottati d'intesa con le *Province* e sentite le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.

3. I regolamenti possono prevedere limitazioni temporali e scaglionamenti degli accessi nell'arco della settimana, nell'ambito dei periodi utili per la raccolta fissati dal calendario regionale.

4. Il regime delle aree sulle quali sono istituiti parchi regionali e riserve naturali rimane disciplinato, per quanto riguarda la raccolta dei tartufi, dai rispettivi atti istitutivi, dai loro strumenti di pianificazione e dai relativi regolamenti.

Art. 22

Norme particolari per le tartufaie di enti pubblici

(ai sensi del comma 2 dell'art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2) le parole "l'ente delegato" sono sostituite dalla parola "la Provincia")

1. Qualora le aree di cui all'art. 20 abbiano ottenuto il riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, la loro regolamentazione dovrà prevedere anche la determinazione del numero massimo giornaliero di raccoglitori che può essere consentito e norme per la concessione degli accessi entro i limiti predetti. Tali regolamenti sono adottati dagli enti di aziende cui compete la titolarità delle tartufaie, d'intesa con le *Province* e sentite le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.

Art. 23

Diritti di uso civico

(ai sensi del comma 2 dell'art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2) le parole "l'ente delegato" sono sostituite dalla parola "la Provincia")

1. Sono fatti salvi i diritti d'uso civico concernenti la raccolta dei tartufi in quanto se ne possa dimostrare l'esistenza e l'esercizio effettivo al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. I relativi accertamenti e le conseguenti certificazioni, ad istanza degli aventi diritto, competono alle *Province* su conforme parere dell'Assessore regionale all'Agricoltura.

Titolo V

PROMOZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO E DELLA TARTUFICOLTURA

(sostituita rubrica da art. 13 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Art. 24

Interventi a favore della tartuficoltura

1. Al secondo comma dell'art. 4 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, contenente la disciplina degli interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, è aggiunta la seguente lettera:

"f) per la realizzazione o il miglioramento di tartufaie controllate o coltivate: contributo fino al 70% sulla spesa ammessa per i territori classificati montani ai sensi delle norme vigenti, per quelli soggetti a vincolo idrogeologico e per i territori collinari delimitati ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984; contributo fino al 50% della spesa ammessa per i restanti territori. Nell'assegnazione del contributo verrà data priorità agli interventi posti in essere dai consorzi volontari previsti dall'art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752, dagli imprenditori agricoli a titolo principale e dagli enti pubblici titolari delle aree riconosciute come tartufaie controllate o coltivate. "

Art. 24 bis

Interventi e finanziamenti

(aggiunto da art. 14 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove e sostiene:

- a) attività di studio, ricerca, sperimentazione e divulgazione, certificazione di qualità e tracciabilità;
- b) attività formative e di aggiornamento di conduttori, raccoglitori, tecnici e personale addetto alla vigilanza;
- c) attività di tutela, promozione e valorizzazione commerciale sui mercati locali ed esteri;
- d) attività di ripristino ambientale e conservazione del patrimonio tartufigeno.

2. La Regione concede contributi ad Enti pubblici e privati per l'organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

3. La Regione concede alle Province contributi finalizzati alle attività di valorizzazione del tartufo e prodotti a base di tartufo, del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

4. I Comuni provvedono, tramite i propri regolamenti del verde pubblico e privato, a valorizzare le piante tartufigene.

5. Nei territori collinari rientranti nelle aree di cui all'articolo 24 sexies, il taglio di specie arboree ed erbacee lungo le sponde dei

corsi d'acqua tiene conto della presenza di specie tartufigene, fatta salva la sicurezza idraulica e la fine della produttività di tali piante.

6. Le Province favoriscono intese ed accordi fra tutti i soggetti del territorio interessati alla promozione e valorizzazione del tartufo.

7. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Art. 24 ter

Eventi

(aggiunto da art. 14 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

1. La Regione, attraverso il competente Assessorato, coordina le Province nell'elaborazione di un calendario annuale di eventi legati al tartufo.

2. La Regione, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna), incentiva la nascita di percorsi di valorizzazione del territorio legati al tartufo.

Art. 24 quater

Università ed Enti di Ricerca

(aggiunto da art. 14 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

1. La Regione promuove la stipula di convenzioni con Università ed Enti di ricerca regionali, per i fini di cui all'articolo 24 bis, comma 1, lettera a).

2. La Regione promuove altresì collaborazioni e progetti fra le Università e gli Enti di ricerca presenti sul proprio territorio e analoghe istituzioni presenti nelle regioni limitrofe.

Art. 24 quinquies

Conferenza regionale annuale

(aggiunto da art. 14 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

1. È convocata annualmente una Conferenza regionale sul tartufo con funzioni consultive e propositive.

2. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia o suo delegato, e vi partecipano le Province ed i soggetti di cui all'articolo 30 comma 2.

3. Conferenza esamina e discute la relazione sullo stato del patrimonio tartufigeno e lo sviluppo della tartufigicoltura regionale, elaborata dall'Assessorato regionale competente con la collaborazione delle Province.

Art. 24 sexies

Carta regionale delle aree tartufigene

(aggiunto da art. 14 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, acquisite le proposte delle Province e sentiti il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale, gli Enti gestori dei parchi e delle aree protette e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative a livello regionale, la Carta regionale delle aree tartufigene.

2. I contenuti tecnico-scientifici della Carta e le modalità di elaborazione e di redazione sono definiti dalla Giunta con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare.

3. Per le modifiche della Carta regionale delle aree tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.

4. La Carta viene aggiornata con cadenza quinquennale seguendo le procedure di cui al comma 1.

Art. 25

Consorzi volontari

(ai sensi del comma 2 dell'art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2) le parole "l'ente delegato" sono sostituite dalla parola "la Provincia")

1. I consorzi volontari di cui all'art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono costituiti per atto pubblico.

2. La costituzione dei consorzi può essere promossa anche dalle Province e dalle Comunità montane.

Art. 26

Associazioni locali

(sostituito da art. 15 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

1. La Regione favorisce la costituzione di Associazioni locali che, particolarmente attraverso intese tra produttori o proprietari e raccoglitori, Enti locali, Enti gestori dei parchi e Consorzi di bonifica perseguano statutariamente i seguenti scopi:

a) il miglioramento, la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio tartufigicolo locale e la promozione della corretta attività di raccolta;

b) la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l'esistenza di tartufoie, nonché la razionalizzazione dei sistemi di manutenzione e di rinnovamento;

c) la salvaguardia del patrimonio tartufigeno regionale dei boschi a produzione dei tartufi dei re demaniali delle piante singole o a filari;

d) la promozione della gastronomia locale e delle potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo ed ai prodotti locali.

2. Con tali Associazioni le Province possono stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione dei fini di cui al comma 1.

3. Le Associazioni di cui al comma 1 possono partecipare o produrre iniziative per la valorizzazione del prodotto. Qualora il loro statuto lo contempli, possono svolgere attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni ottenendo specifiche agevolazioni in base alla presente legge.

Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27

Norma finanziaria

(modificato comma 1 da art. 11 L.R. 25 giugno 1996 n. 20 , in seguito sostituito rubrica e comma 1, abrogato comma 2 e modificato comma 3 da art. 16 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

(ai sensi del comma 2 dell'art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2) le parole "l'ente delegato" sono sostituite dalla parola "la Provincia")

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

2. *abrogato.*

3. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire le somme assegnate nel bilancio regionale con proprio atto deliberativo, previa valutazione dell'attività effettivamente svolta da ciascuna Provincia che dovrà risultare da rendiconti annuali, dell'effettiva realizzazione della Carta di cui all'articolo 24 sexies relativamente a quel territorio provinciale, e tenuto conto anche del numero dei tesserati per Provincia e della presenza di eventi di livello regionale o nazionale legati alla promozione e valorizzazione del tartufo. La Giunta relaziona alla Commissione consiliare competente, una volta all'anno, su tutti gli effetti della presente legge.

Art. 28

Abrogazione di norme

1. È abrogata la L.R. 11 maggio 1981, n. 13.

2. Sono altresì abrogati il quarto ed il quinto comma dell'art. 11 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2.

Art. 29

Disposizioni transitorie per le tartufaie già riconosciute

1. Restano validi i provvedimenti regionali di riconoscimento di tartufaie adottati ai sensi dell'art. 3, Legge 16 dicembre 1985, n. 752 prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge devono essere rimosse le tabelle abusivamente apposte per impedire la raccolta di tartufi, al di fuori delle zone diverse da quelle previste dal comma 1. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui alla lett. n) dell'art. 18.

Art. 30

Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo

(modificati commi 3 e 4, aggiunto comma 3 bis da art. 17 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

(ai sensi del comma 2 dell'art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2) le parole "l'ente delegato" sono sostituite dalla parola "la Provincia")

1. Presso ciascuna Provincia è istituita una Commissione consultiva avente il compito di formulare proposte e pareri sui provvedimenti da adottare per la tutela e la valorizzazione del tartufo, sui problemi connessi alla regolamentazione della raccolta e su ogni altro problema derivante dall'applicazione della presente legge.

2. La composizione della Commissione consultiva è determinata dalla Provincia, assicurando la presenza in essa dei rappresentanti delle associazioni dei tartufai, delle associazioni degli agricoltori, delle associazioni ambientaliste e dei soggetti interessati alla tartuficoltura.

3. Della Commissione consultiva fanno altresì parte tecnici ed esperti della Provincia aventi competenze nelle materie di cui alla presente legge. Sono invitati permanenti i Comuni e gli Enti gestori dei parchi e delle riserve naturali presenti sul territorio provinciale.

3 bis. La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno ed ogniqualvolta lo richieda il suo Presidente o almeno un quinto dei suoi membri.

4. Le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate da apposito regolamento provinciale adottato previo parere della Commissione stessa.

Note

1 . L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

(abrogata tabella da art. 18 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)